

COMUNE DI SALERNO

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 30.12.2014

N. 46__ del Registro

Oggetto: Regolamento dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria – provv.ti.

L'anno duemila quattordici__ addì trenta __ del mese di dicembre__ alle ore 9,30__

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
previ avvisi in data 22.12.2014 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A
1)	DE LUCA Vincenzo		
2)	SORRENTINO Luca		
3)	VENTURA Domenico		
4)	SCANNAPIECO Rosa		
5)	GALDI Domenico		
6)	CRISCUOLO Gaetano		
7)	CRISCITO Pasquale		
8)	BERNABO' Luigi		
9)	DELLA VALLE Raffaele		
10)	AVAGLIANO Amedeo		
11)	AMODIO Camillo		
12)	D'ALESSIO Antonio		
13)	SANTORO Felice		
14)	DE PASCALE Augusto		*
15)	PROVENZA Luciano		
16)	TELESE Salvatore		
17)	DI CARLO Horace		
18)	CARAMANNO Angelo		
19)	MEMOLI Gianluca		
20)	LOFFREDO Dario		
21)	MAZZEO Domenico		

		P	A
22)	FERRAZZANO Anna		*
23)	CELANO Roberto		*
24)	ZITAROSA Giuseppe		
25)	CAMMAROTA Antonio		
26)	STASI Pietro Damiano		
27)	ADINOLFI Raffaele		
28)	VIVIANO Nobile		*
29)	MEMOLI Pasqualina		
30)	GAGLIANO Salvatore		
31)	FERRARA Alessandro		
32)	PETILLO Marco		
33)	TORRE Emiliano		

Presenti __29__

Assenti __04__

Presiede il Presidente D'ALESSIO

Partecipano alla seduta il Segretario Generale MENNA e gli Assessori: AVOSSA, BUONAIUTO, CALABRESE, CASCONI, DE MAIO, GUERRA, MARAIO, PICARONE.



IL CONSIGLIO

Premesso:

- che con deliberazione n° 706 del 16.09.1912 del Commissario Prefettizio e con deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa il 20.12.1912 e, in seguito a favorevole avviso del Consiglio Sanitario Provinciale, vistato dal Prefetto il 23.12.1912 n° 37383 – div. Sanità , è stato approvato il “ *Regolamento di Polizia Mortuaria*” ;
- che con deliberazioni del C.C. n° 615 del 17.12.1962, della G.M. n° 5276 del 29.12.1962, del C.C. n° 221 del 20.06.1966 , approvata dalla GPA in seduta del 19.02.1967 n° 849 Div 2^, è stato approvato il “*Regolamento per la disciplina del Cimitero e per le concessioni cimiteriali*” ;
- che in materia, nel tempo sono state emanate diverse normative, tra le quali :
 - ✓ il DPR n° 285/1990 – Regolamento Nazionale della P.M.;
 - ✓ la L.R. n° 12/2001 - Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie;
 - ✓ L.R. n° 7/2013 – modifiche alla L.R. n° 12/2001

Ravvisata la necessità di dotare l'Ente di un nuovo regolamento che raccolga le nuove norme tese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, alle diverse attività conseguenti all'evento morte, sui trasporti funebri, alla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione d'uso delle sepolture private, alla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme;

Atteso, che il Regolamento di che trattasi è stato sottoposto :

- ✓ al parere favorevole della Consulta delle attività funebri e cimiteriali della Regione Campania espresso nella seduta del 09.04.2014;
- ✓ al parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente espresso nella seduta del 18.12.2014 ;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n° 267/2000;

Il Presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, proclamando il seguente esito:

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, dai n° 29 Consiglieri presenti e votanti,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il “ *Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria* “, che viene qui allegato per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di demandare al responsabile dei servizi cimiteriali, per gli ulteriori atti consequenziali.

SETTORE IMPIANTI e MANUTENZIONI

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente deliberazione.

IL DIRETTORE


- ing. *Mario* BASILE -

SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità contabile secondo
il parere espresso nella parte narrativa
della presente proposta di deliberazione

IL DIRETTORE


- dott. Luigi DELLA GRECA -



Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile
espressi.

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott.ssa Ornella MENNA -





**REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
E DI
POLIZIA MORTUARIA**

INDICE

CAPO 1

Articolo 1 – Oggetto, principi e finalità

Articolo 2 - Competenze

Articolo 3 - Responsabilità

CAPO II POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 – Dichiarazione di Morte

Articolo 5 – Denuncia della causa di morte

Articolo 6 – Accertamento della morte

Articolo 7 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali e ossa umane

Articolo 8 – Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili

Articolo 9 – Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadaveri

Articolo 10 – Trattamenti sui cadaveri

Articolo 11 – Osservazione dei cadaveri

Articolo 12 – Locali per l'osservazione dei cadaveri e riscontro diagnostico

Articolo 13 – Imprese funebri

CAPO III FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14 – Feretro e verbale di chiusura

Articolo 15 – Piastrina di riconoscimento

Articolo 16 – Definizioni, modalità del trasporto e caratteristiche del corteo

Articolo 17 – Trasporti gratuiti e a pagamento

Articolo 18 - Trasporti da e per fuori comune

Articolo 19 – Trasporti di resti mortali

Articolo 20 – Divieto di riapertura del feretro

Articolo 21 – Trasporto di cadavere al luogo di sepoltura o al crematorio

Articolo 22 – Trasporto di cadavere al deposito di osservazione

Articolo 23 – Trasporti funebri e internazionali

Articolo 24 – Estradizione di cadavere.

CAPO IV DEL CIMITERO

Articolo 25 – Attività cimiteriale

Articolo 26 – Struttura del cimitero

Articolo 27 - Inumazione

Articolo 28 – Cippi ed epigrafi

Articolo 29 - Tumulazione

- Articolo 30 – Esumazioni ordinarie
- Articolo 31 - Esumazioni straordinarie
- Articolo 32 - Estumulazioni
- Articolo 33 – Estumulazioni prima della scadenza delle concessioni
- Articolo 34 – Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni
- Articolo 35 – Rifiuti provenienti da esumazioni, estumulazioni ed altre attività cimiteriali
- Articolo 36 –Vigilanza nei cimiteri
- Articolo 37 – Fiori e piante ornamentali
- Articolo 38 – Divieti speciali
- Articolo 39 – Illuminazione votiva
- Articolo 40 – Oggetti rinvenuti

CAPO V CREMAZIONE

- Articolo 41 – Disciplina della cremazione
- Articolo 42 – Disposizioni generali
- Articolo 43 – Urne cinerarie e modalità di destinazioni
- Articolo 44 – Tumulazione delle ceneri
- Articolo 45 – Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare
- Articolo 46- Dispersione delle ceneri
- Articolo 47 – Cinerario comune

CAPO VI CONCESSIONI CIMITERIALI

- Articolo 48 – Natura e limiti della concessione
- Articolo 49 - Sepolture private
- Articolo 50 – Durata delle concessioni
- Articolo 51 – Modalità delle concessioni
- Articolo 52 – Tumulazioni provvisorie - consenso
- Articolo 53 – Manutenzione delle sepolture
- Articolo 54 – Estinzione della famiglia
- Articolo 55 – Rinuncia alla concessione cimiteriale
- Articolo 56 - Revoca
- Articolo 57 - Decadenza
- Articolo 58 –Provvedimenti conseguenti alla decadenza
- Articolo 59 – Estinzione della concessione
- Articolo 60 – Sepolture pregresse - regolazione
- Articolo 61 – Scadenziario delle concessioni

CAPO VII IMPRESE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- Articolo 62 – Modalità di realizzazione delle opere di sepoltura
- Articolo 63 – Disciplina delle attività delle Imprese all'interno dei cimiteri
- Articolo 64 – Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo

Articolo 65- Cautele

Articolo 66 – Atti a disposizione del pubblico

Articolo 67 – Adozione, affiliazione e convivenza

Articolo 68 – Norme di rinvio

Articolo 69 – Ordinanze del Sindaco

Articolo 70 - Sanzioni

Articolo 71 – Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1 Oggetto, principi e finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, relative alle diverse attività conseguenti all'evento morte, ai trasporti funebri, alle attività cimiteriali, alla cremazione, alle concessioni d'uso delle sepolture private ed alla custodia del cimitero.

Il regolamento, altresì, intende armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle risorse poste in essere dall' Ente Comune, nonché, dei soggetti, imprese private, enti, in relazione al decesso di persone, al fine di salvaguardare la salute e l'igiene pubblica oltre a soddisfare l'aspirazione al culto della memoria dei propri cari.

2) Competenze

1)Le funzioni di Polizia Mortuaria, sono di competenza del Comune e sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, nonché dagli altri organi comunali.

2)Nell'esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale per il controllo dello stato igienico - sanitario del Cimitero.

3)E' compito dell'ASL proporre al Sindaco l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi. Le funzioni di P.M. si distinguono in necroscopiche, funebri e cimiteriali.

4)Le funzioni necroscopiche afferiscono all'accertamento del decesso, agli atti consequenziali, al periodo di osservazione della salma, alla gestione del deposito di osservazione, dell'obitorio e al recupero della salma.

5)Le funzioni funebri comprendono le prestazioni relative al disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di cassa mortuaria, il trasporto della salma, del cadavere, delle ceneri e dei resti mortali.

6)Le funzioni cimiteriali riguardano le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione, conservazione dei Resti Mortali, conferimenti dei resti ossei nell'Ossario comune, delle Ceneri nel Cinerario comune, l'ampliamento del Cimitero, l'impianto di luce votiva, la movimentazione del cadavere, la tenuta dei registri dei defunti, il disbrigo delle pratiche amministrative e la cura del registro delle concessioni delle sepolture.

7)I Servizi Cimiteriali sono incardinati nel Settore "Impianti e Manutenzione", il Dirigente del suddetto settore delega tutte, o parte delle funzioni relative ai Servizi Cimiteriali, ad un funzionario, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e regolamentari. Detto funzionario riveste il ruolo di Direttore dei Servizi Cimiteriali.

8) L'Ufficiale di Stato Civile provvede a quanto di competenza, come indicato dalla vigente normativa DPR 396 del 2000, alla stesura e trascrizione dell'atto di morte, all'autorizzazione ed al seppellimento dei cadaveri diretti al cimitero del Comune, o per altri comuni, o all'estero, al rilascio dei passaporti funerari, all'autorizzazione alla cremazione, all'affido delle ceneri e loro dispersione.

L'Ufficiale di Stato Civile ha l'obbligo di rilasciare l'autorizzazione al seppellimento ed al trasporto direttamente al direttore tecnico o all'operatore dipendente dell'impresa funebre, in possesso di valida autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, riportando nell'autorizzazione i dati relativi al defunto, gli estremi dell'impresa autorizzata, del carro funebre utilizzato, con gli estremi dei requisiti formativi degli addetti.

9) L'Ufficio Tecnico è preposto agli adempimenti di natura tecnica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero, al rilascio delle autorizzazioni dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei privati concessionari di sepoltura e ad ogni altro intervento riguardante la struttura cimiteriale e il relativo controllo dei lavori effettuati.

10) Il Settore Ragioneria provvede alla stesura degli atti contabili relativi al pagamento del diritto d'uso delle concessioni di sepolture private ed eventuali altri oneri connessi ai servizi prestati a pagamento come contemplati dal presente Regolamento.

11) Il Servizio Appalti e Contratti, provvede alla stipula ed alla registrazione degli atti di concessione d'uso delle sepolture private.

3) Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per i danni patrimoniali conseguenti ad atti compiuti nei cimiteri, da persone estranee al suo servizio o da chiunque altro utilizzi in modo difforme da quello consentito mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

CAPO II

POLIZIA MORTUARIA

4) Dichiarazione di morte

1)La dichiarazione di morte di persona deceduta nel territorio del Comune di Salerno è resa all' Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso, da uno dei familiari, da un loro delegato (direttore tecnico dell'impresa funeraria) o da persona informata dei fatti, così come disposto dal DPR 285/90 art.1 e dal DPR 396/2000 art.72, entro le 24 ore dall'evento.

2)Per le registrazioni degli atti di morte, l'Ufficiale di Stato Civile osserva le prescrizioni degli art.71 e 73 del DPR 396/2000 e quello dell'art.78 in caso di irreperibilità o irricognoscibilità del cadavere.

5) Denuncia della causa di morte

1)I medici a norma dell'art.103 sub a del R.D. 1265/34, per ogni caso di persona da loro assistita devono denunciare al Sindaco su apposita scheda entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la causa della morte.

2)Nel caso di persona non assistita, la denuncia della presunta causa è a cura del medico necroscopo che provvede ad effettuare la visita non prima delle 15 ore e non oltre le 30 ore dal decesso.

3)L'obbligo della denuncia di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria.

4)Ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di P.S

6) Accertamento della morte

Il Comune concorda con l'ASL ciascuno nell'ambito delle proprie competenze la riorganizzazione dei servizi di Polizia Mortuaria, previsti dal D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.

E' istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24h su 24h compreso i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990.

All'accertamento della morte provvede il medico necroscopo, su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile o suo sostituto, previa redazione di apposita certificazione che viene allegata all'atto di morte.

7) Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali e ossa umane

1) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di ossa umane, di resti mortali, chi ne fa la scoperta deve informarne il Sindaco, che a sua volta trasmette comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza nonché all'Azienda Sanitaria Locale per l'adozione degli adempimenti di rispettiva competenza.

2) L'ASL incarica il medico necroscopo dell'esame di quanto rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco ed all'A.G. che in caso di reato è competente a rilasciare il nulla osta per la liberatoria della salma, all'Ufficiale di Stato Civile che disporrà per il permesso di seppellimento.

8) Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili

1) In caso di nati morti non viene redatto l'atto di morte, ma solo l'atto di nascita dove verrà annotata a margine la dicitura, "si omette la formazione dell'atto di morte del controindicato perché nato morto" e si procederà al rilascio delle autorizzazioni, alla inumazione, alla tumulazione ed al trasporto.

2) La domanda di seppellimento è inoltrata all'ASL entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto (venti e ventottesima settimana di gestazione) e deve essere corredata di certificato medico da cui si evinca la presunta età di gestazione e del peso del feto.

3) Per le parti anatomiche riconoscibili, così come definite dall'art.3 del DPR 254/2003, spetta all'ASL, territorialmente competente autorizzare il trasporto, l'inumazione la tumulazione la cremazione; allorché il paziente o i familiari non si prendano carico dell'arto amputato, questo, può essere avviato a cremazione; i relativi oneri sono a carico della struttura sanitaria in cui è avvenuta l'amputazione.

4) Qualora sia stata data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta dell'Ufficiale di Stato Civile questi deve farne immediato rapporto alla procura della repubblica a norma dell'art 142 dell'ordinamento dello Stato Civile.

9) Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadaveri

Per il rilascio a scopo di studio di cadaveri, ossa, parti anatomiche ivi compresi i prodotti fetali, si osservano le disposizioni di cui gli artt. 40, 41, 42 del D.P.R. 285/1990.

10) Trattamenti sui cadaveri

1)I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale con iscrizione all'albo e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2)Per far eseguire sul cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che rilascia previa presentazione di:

a)una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b)distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo, che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3)L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività , qualunque sia il, metodo eseguito, deve essere effettuata eseguendo le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

4)La tanatocosmesi può essere svolta senza alcun tipo di autorizzazione, tenuto conto che tale operazione non ha alcun carattere invasivo sul cadavere.

5)In merito al trattamento antiputrefattivo disciplinato dall'art. 32 del D.P.R. del '90, si applica quanto disposto dalla legge regionale del 25/7/2013.

11) Osservazione dei cadaveri

1)Nessuna salma può essere chiusa in cassa, né sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, essere inumato, tumulato, cremato, se non siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decomposizione, maciullamento e decapitazione ed in quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.

2)Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

3)Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo - diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o suo delegato,

4)Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

5) Per il trasporto di cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90. Tale trattamento è effettuato

quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica ed è effettuato, con personale appositamente formato dall'impresa funebre, che provvede al confezionamento del feretro, così come stabilito dai commi 2 quater, 2 quinquies e due sexies dell'art. 6 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

12) Locali per l'osservazione dei cadaveri e riscontro diagnostico

1)La sala mortuaria del Cimitero urbano accoglie esclusivamente i feretri prima del seppellimento, la stessa è conforme ai dettami dell'art. 65 del DPR 285/90.

2)Il deposito di osservazione è il locale che consente la temporanea permanenza del feretro, per il periodo prescritto dal medico necroscopo, al fine di consentire il tempestivo rilevamento di eventuali manifestazioni di vita di persone:

a)Decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b)Morte a seguito di accidente in luogo pubblico;

c)Ignose di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Nel deposito di osservazione è vietata la presenza di persone estranee al servizio, nonché dei familiari.

3)L'ASL, può adottare prescrizioni per l'osservazione delle salme di persone morte di malattie infettivo - diffuse, nonché delle salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi.

4)Il riscontro diagnostico è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 37-38 e 39 del DPR 285/90

L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati dei riscontri diagnostici comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera o della Casa di Cura, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte, con le modalità di cui al comma 1 del DPR 285/90.

5)Nel caso in cui risulta che la causa di morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva, tale comunicazione è inoltrata con urgenza.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.

13) Imprese funebri

Le attività commerciali e di agenzia di affari svolte dalle imprese di onoranze funebri a seguito di presentazione di SCIA, sono rispettivamente sottoposte alla normativa di cui agli artt. 7 del D. lgs 114/98 e 115 del TULPS e RD n. 773/1931 e devono essere in possesso del titolo abilitativi all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune

1- E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativi.

2-L'impresa per poter effettuare un trasporto funebre deve dimostrare di essere in possesso del titolo abilitativi all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune e per ricevere tale titolo deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabiliti dall'art. 1 bis dell'allegato A della L. R. 12/2001, modificata dalla L. R. 7/2013, in particolare deve possedere:

a) Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;

b) Autorizzazione all'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;

c) carri funebri detenuti in proprietà o in leasing, muniti di assicurazioni RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;

d) Autorimessa detenuta in proprietà o in fitto regolarmente registrato, di superficie sufficiente ad ospitare i carri funebri dell'impresa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, munita di idoneità sanitaria, conforme alle prescrizioni dell'art. 20 del DPR 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di supplica sicurezza e di prevenzione antincendio;

e) Un direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15/ Maggio 2009, n. 963. Il Direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi;

f) Minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 Maggio 2009, n. 963. Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo;

Inoltre l'impresa deve dimostrato di aver ottemperato a quanto stabilito dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro dim cui al D.Lgv. 81/08, di essere iscritta regolarmente all'INPS e all'INAIL per i dipendenti e di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali.

3- La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente, varia in aumento in relazione al numero dei servizi eseguiti, inoltre il

direttore tecnico può svolgere attività di operatore funebre durante lo svolgimento del servizio.

4- La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale deve essere inoltrata all'ufficio comunale del SUAP, allegando all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente quinto comma ed in particolare;

a) Copia delle autorizzazioni per l'esercizio commerciale e per il disbrigo pratiche;

b) Copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;

c) Copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa;

d) Copia delle buste paga dei dipendenti, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica e copia dei rispettivi attestati di formazione rilasciati da Ente regionale convenzionato e visti con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro;

e) Copia della documentazione attestante il rispetto del D. Lgv. 81/08, quale la nomina del medico, l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento sulla sicurezza ecc.

f) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;

g) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 dell'allegato A alla L. R. 12/2001, modificata dalla L. R. 7/2013.

5 – A seguito di istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti, l'ufficio SUAP provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.

6 – L'ufficio SUAP provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo a tal fine il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il Direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L. R. 12/2001, modificata dalla L. R. 7/2013.

7 - Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro

regionale come indicato nell'articolo 7 della L. R. 12/2001, modificata dalla L. R. 7/2013. L'Impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

a) un Direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla Delibera regionale 15 Maggio 2009, n. 963;

b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla Delibera regionale 15 Maggio 2009, n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;

c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

8- L'impresa che già è in possesso di titolo abilitativi all'esercizio dell'attività funebre non può svolgere in altro negozio aperto al pubblico la sola attività di commercio di vendita di casse funebri e di articoli funebri e/o di disbrigo pratiche relative al decesso di persona, poiché trattasi di filiale e quindi per svolgere l'attività in tale sede, deve essere in possesso del titolo abilitativi di cui al precedente comma.

9- Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art.7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L. R. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

10- La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività funebre deve avvenire esclusivamente della sede dell'impresa funebre. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richiede espressamente, in tal senso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe dei servizi standardizzati, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa. E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.

11- L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente ed accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico, a tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relativi ad altri servizi successivamente richiesti. Solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi.

12- E' vietato alle imprese funebri:

- l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;

- l'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazioni, estumulazioni ecc.;

l'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;

- la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;

- sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e le abitazioni di morienti per presentare all'occorrenza l'offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal comma precedente;

- di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizioni di funerali;

- di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto della qualifica professionale;

- di utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro funzioni, non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico sanitaria personali e dell'ambiente in cui opera;

14- L'Ufficiale di stato civile incaricato di rilasciare le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento per le salme destinate al cimitero locale o a cimiteri di altro comune, deve rilasciarle esclusivamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti dell'impresa funebre in possesso dell'abilitazione a svolgere attività funebre.

15- Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto, prima di eseguire il trasporto funebre:

a) accerta l'identità del cadavere;

b) accerta che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;

c) accerta che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;

d) accerta che sia posto il sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre;

e) redigere apposito verbale degli accertamenti effettuati, il quale rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

L'Azienda sanitaria locale effettua le suddette verifiche solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

16- La sorveglianza sullo svolgimento dell'attività funebre e di trasporto funebre deve essere svolta oltre che dall'ufficio che rilascia l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e dall'ufficio di Polizia Mortuaria anche dal Comando Polizia Municipale che dovrà accertare le violazioni irrogando le sanzioni e le eventuali sospensioni dell'attività, stabilite dall'art. 8 bis della L. R. 12/2001, modificato dalla L. R. 7/2013.

CAPO III

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

14) Feretro e verbale di chiusura

1) Le chiusura del feretro può essere effettuata dopo la redazione dell'atto di morte ed il rilascio della autorizzazione al trasporto e al seppellimento. In ciascun feretro può essere racchiusa una sola salma, fatta eccezione per il caso di madre e neonato morti in concomitanza del parto.

2) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuolo.

2) Il verbale di chiusura del feretro è il documento che certifica il rispetto delle prescrizioni per il trasporto ed il confezionamento del feretro di cui agli art. 27, 28, 29, 30, 75 e 77 del DPR 285/90, nonché dell'art. 9 c. 1 lett. D della L.R. 12/2001, come integrata dalla L.R. 25/07/2013.

3) Il verbale di chiusura del feretro viene redatto e sottoscritto dal direttore tecnico o dall'operatore funebre incaricato del trasporto.

4) Copia originale del verbale di chiusura del feretro viene consegnato all'addetto cimiteriale alla ricezione salme, o al responsabile del crematorio di destinazione del cadavere, insieme all'autorizzazione al trasporto e seppellimento di cui costituisce allegato.

5) L'addetto cimiteriale rilascia una ricevuta che attesta l'arrivo del feretro.

6) Lo stesso addetto cimiteriale o il responsabile del crematorio, verificano l'integrità del sigillo apposto sulle viti di chiusura del coperchio della bara; inoltre controllano la

corrispondenza del sigillo su cui è impresso il nominativo dell'impresa, con quello riprodotto in calce al verbale di chiusura del feretro.

15) Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

16) Definizioni, modalità del trasporto e caratteristiche del corteo

- 1) Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del DPR 285/90,. Al trasporto degli esiti cadaverici, si applica l'art.3 del DPR 254/2003.
- 2) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi conformi alle norme di cui agli artt. 20 e 21 del DPR 285/90 e previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal competente ufficio comunale e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica .
- 3) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U.L.P.S., comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo delle esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o altra destinazione seguendo il percorso più breve.
- 4) Nessun altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 5) Il trasporto dei cadaveri sarà eseguito da imprese funebri autorizzate, a cura dei familiari aventi titolo del defunto, coniuge o convivente, ascendenti o discendenti di primo grado, altri parenti di grado inferiore, affini.
- 6) Nei casi di concorso di numerose persone e su richiesta delle imprese funebri, il Responsabile dei Servizi cimiteriali potrà prendere accordi con il Comando della Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione.
- 7) L'Amministrazione comunale può esercitare, tramite propri addetti, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale in relazione all'osservanza del presente regolamento ed alle altre disposizioni di legge.

17) Trasporti gratuiti e a pagamento

- 1) Il trasporto è a pagamento come stabilito dalle tariffe in vigore, deliberate dalla Giunta Comunale.
- 2) Il Comune assicura gratuitamente il servizio funebre comprensivo di trasporto, fornitura di cassa per l'inumazione o per la cremazione di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 3) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato da una relazione dei Servizi Sociali redatta ai sensi della L. n.328/2000 e secondo quanto previsto dal D.Lgs n.130 /2000

18) Trasporti da e per fuori Comune

- 1) Per il trasporto da Comune a Comune o da/per l'estero si adottano le norme di cui agli articoli 25,27,28 e 29 del DPR 285/90.
- 2) Il trasporto di salma in cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Dell'autorizzazione al trasporto è data comunicazione al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi qualora in essi siano tributate onoranze.
- 4) Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la validità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
- 5) Per i defunti a seguito di malattie infettive – diffuse l'autorizzazione al trasporto è data osservando le norme di cui all'art.25 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/90.
- 6) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune, per la cremazione, ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito (cimitero del comune di destinazione) sono autorizzati con unico decreto dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.
- 7) Non rientra nella definizione di trasporto di cadavere il trasferimento della persona deceduta, eseguito all'interno della stessa struttura sanitaria, che deve essere effettuato esclusivamente da personale sanitario.

19) Trasporto di resti mortali

1) Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali e assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune. Nella fattispecie anche dal Direttore del Cimitero, previa istanza dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto.

2) Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco chiusa e recante piastrina identificativa con annotato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. In caso di persona sconosciuta o non identificabile, la piastrina dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti mortali.

3) L'autorizzazione al trasporto è comunicata al Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Il trasporto di urna cinerarie o di resti ossei può essere svolto da qualsiasi soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione, con l'obbligo di consegna della cassetta dei resti ossei al servizio di custodia del Cimitero di destinazione, o nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

È richiesto al Cimitero di destinazione il riscontro dell'avvenuta consegna.

20) Divieto di riapertura del feretro.

Avvenuta la consegna del feretro non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria, o negli altri casi previsti dalla legge (quando occorre rimuovere parte della cassa di zinco dai feretri che provengono da comuni distanti oltre i 100 km e destinati all'inumazione).

21) Trasporto di cadavere al luogo di sepoltura o al crematorio.

1) L'autorizzazione amministrativa al trasferimento del feretro dal luogo di decesso, dall'obitorio o dal deposito di osservazione ed arrivo a cassa chiusa al luogo di onoranze funebri, alla sala del commiato, al Cimitero o al crematorio è rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso. L'autorizzazione di cui sopra, è necessaria anche nel caso in cui il trasporto avvenga esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

2) Il trasporto viene effettuato dalle imprese funebri abilitate, con mezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

22) Trasporto di cadavere al deposito di osservazione

1) Il trasporto di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via, o per incidente in luoghi diversi o privati, è autorizzato dalla pubblica autorità, la quale ne dispone il trasporto rilasciando copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto ed una al Comune di decesso.

2)Prima che sia decorso il periodo di osservazione, le salme devono essere trasportate in contenitori impermeabili non sigillati, in condizioni tali da non recare pregiudizio per la salute pubblica e non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

23) Trasporti funebri e internazionali.

Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato dal D.P.R. 285/90, dalla Convenzione internazionale di Berlino stipulata il 10/02/1937 ed approvata in Italia con R.D. 1379 del 1937, dalla Convenzione con la Santa Sede sui servizi di Polizia mortuaria, firmata a Roma il 28/04/1938, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 n. 1055.

24) Estradizione di cadaveri

1)Nel caso in cui venga richiesta l'extradizione di una salma verso stati che hanno aderito alla Convenzione di Berlino (art. 27 del D.P.R. 285/90, D.P.C.M. 25/05/2000), l'Ufficiale di Stato Civile rilascia il passaporto mortuario, dopo aver acquisito i seguenti documenti:

a)domanda di rilascio del passaporto mortuario;

b)estratto per riassunto dell'atto di morte;

c)certificazione dell'ASL attestante l'avvenuta osservanza delle disposizioni della convenzione nonché di quelle di cui all'art.32 del DPR 285/90;

2)Il passaporto mortuario contiene tutte le indicazioni e le autorizzazioni al trasporto che non occorre ripetere in un altro specifico documento. Dell'avvenuto rilascio del passaporto mortuario viene data comunicazione al Prefetto della Provincia di frontiera.

3)Nel caso in cui venga richiesta l'extradizione di una salma verso Stati che non hanno aderito alla Convenzione di Berlino, il Dirigente del Servizio rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito la seguente documentazione:

a)Nulla osta della competente Autorità consolare straniera alla introduzione del cadavere nel Paese estero;

b)Estratto per riassunto dell'atto di morte;

c)Certificato rilasciato dall'ASL attestante il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 30 e, se del caso, 32 del D.P.R. 285/90;

d)Autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione;

e)In caso di malattie infettivo – diffuse attestazione dell'ASL circa l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art 25 del D.P.R. 285/90.

CAPO IV

25) Attività Cimiteriale

1)Le operazioni nell'ambito cimiteriale (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme e conservazione di resti mortali), vengono svolte **da personale del Cimitero in possesso dei requisiti formativi di cui all'Art. 7 della L. R. 12/2001 , modificata dalla L. R. 7/2013** sotto la sorveglianza del Direttore del Cimitero; quest'ultimo sovrintende alla tenuta degli atti e dei registri, relativi al Cimitero, comprese le autorizzazioni.

2)La tenuta degli atti e dei registri è consentita con sistemi informatici.

3)Le operazioni cimiteriali vengono eseguite su richiesta scritta del coniuge del defunto o in difetto del parente più prossimo del defunto, individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.

4)In caso di omessa richiesta da parte dei familiari del defunto di procedere all'inumazione o alla tumulazione, dispone il Direttore del Cimitero.

26) Struttura del Cimitero

1)Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni a rotazione(provvisorie) ed aree riservate a sepolture private in concessione d'uso a periodi determinati, come disposto da deliberazioni della Giunta Comunale.

2)Le concessioni d'uso per le sepolture private, sono onerose, a scadenza:

a)novantanovenale per le cappelle, le tombe di famiglia con ipogeo e le edicole funerarie;

b)cinquantennale per i fossi distinti e per i loculi.

c)trentennali per le nicchie-ossario e le cellette per la custodia delle urne cinerarie.

3)Le tariffe da corrispondere per la concessione d'uso, sono stabilite con Delibera di G.C.

4) I caratteri generali della concessione cimiteriale sono:

a)rapporto Pubblica Amministrazione – concessionario; dove quest'ultimo è assoggettato alla supremazia della prima;

b)vincolo di destinazione alla funzione sepolcrale;

c)temporaneità ed onerosità;

e)divieto di destinazione a scopo di lucro o speculazione;

f)limitazione del diritto d'uso a soggetti predeterminati o predeterminabili.

27) Inumazione

- 1) Consiste nella collocazione del feretro in fossa scavata a terra. Le inumazioni di norma avvengono immediatamente dopo la consegna del feretro.
- 2) La regolamentazione dei campi di inumazione e delle relative fosse è prevista agli art. da 58 a 59 e da 68 a 73 del DPR 285/90.
- 3) E' consentito custodire nella stessa sepoltura anche un cassetto contenente resti mortali, **(di un ascendente o discendente o coniuge del defunto)** purchè non a contatto con il feretro; alla scadenza dei dieci anni si dovrà provvedere alla conservazione di entrambi i resti mortali o al conseguimento nell'ossario comune.

28) Cippi ed Epigrafi

- 1) Ogni fossa provvisoria è contraddistinta da un cippo apposto dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante un numero.
- 2) Le epigrafi devono essere compilate in italiano; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato agli uffici contenga la traduzione in italiano.
- 3) Il Direttore del Cimitero disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali vasi, piante, che si estendono fuori dal perimetro dell'area concessa in uso, o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura.

29) Tumulazione

- 1) La tumulazione è disciplinata dall'art. 76 del DPR 285/90 e si sostanzia nel collocamento del feretro in un manufatto di regola realizzato in conglomerato cementizio avente tipologia di loculo.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione, è consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie, nelle sepolture private e nei loculi, sia o meno presente un feretro fino alla capienza.
- 3) La chiusura del loculo deve essere realizzata con mattoni pieni; in alternativa alla lapide, possono essere collocate mattonelle smaltate, confacenti all'insieme delle sepolture circostanti e previa autorizzazione dell'ufficio tecnico cimiteriale.
- 4) Le spese di manutenzione dei loculi sono a carico del concessionario per quanto riguarda le lapidi ed i frontalini di supporto, sono a carico del Comune per quanto concerne la struttura del conglomerato cementizio.

30) Esumazioni ordinarie

- 1) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione, salvo quanto previsto dal 2 e 3 comma dell'art. 82 del DPR 285/90 e consistono nel liberare la fossa dai resti del cadavere che vi era stato sepolto, per destinare la stessa a nuova sepoltura.
- 2) Decorsi nove anni e sei mesi dalla data di inumazione della salma si intende maturato il decennio di cui al punto 1, e pertanto farà seguito comunicazione di avviso per procedere alla esumazione ordinaria, che avverrà comunque alla decorrenza del decimo anno;
- 3) Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno. Sono disposte con ordinanza del dirigente e programmate dal direttore del Cimitero.
- 4) In caso di mantenimento nella stessa fossa di cadavere indecomposto è possibile, per accelerare la scheletrizzazione, l'impiego di additivi. Il periodo di permanenza nella fossa originaria, in questo caso è di due anni. In alternativa è possibile procedere alla cremazione dei Resti mortali, su richiesta dei familiari.
- 5) I servizi cimiteriali non sono obbligati dalla legge a dare avviso della scadenza delle concessioni o della scadenza del periodo di inumazione, né ad avvertire singolarmente i familiari dei defunti.
Allo scopo di agevolare comunque gli interessati, i servizi cimiteriali provvedono almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di inumazione a dare informazioni al familiare inviando una comunicazione e affiggendo all'albo del Cimitero appositi avvisi che indichino la data delle esumazioni da effettuarsi, campo per campo.
- 6) Decorso il periodo previsto per l'interro, inviata la comunicazione, affissi gli avvisi, in mancanza di interessamento da parte dei familiari del defunto da esumare, si procederà d'ufficio all'esumazione.
- 7) I Resti Mortali, racchiusi in apposita cassetta di zinco, saranno conferiti per un periodo di tre mesi in deposito e successivamente immessi nell'Ossario.
- 8) Previa richiesta dei familiari, contestualmente all'esumazione, è possibile concedere in uso una nicchia, per la custodia dei Resti Mortali, previo pagamento di quanto stabilito dall'art.26 del presente regolamento.
- 9) Nella stessa nicchia, è possibile custodire più resti mortali purchè divisi fino alla capienza.

31) Esumazioni straordinarie

- 1) Le esumazioni straordinarie sono regolate dall'art. 83 e 84 del DPR 285/90 e si differenziano da quelle ordinarie in quanto le salme possono essere esumate prima del prescritto periodo di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Dirigente per trasportarle in sepolture private o cremarle.

2) Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza degli organi e autorità di cui alla normativa nazionale e con le procedure e modalità previste.

3) Ad esclusione delle esumazioni disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

4) I Resti Mortali definibili come tali ai sensi del DPR n.254/2003, all'art.3, possono essere sottoposti a cremazione.

Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai c. 4 e 5 del DPR 285/90: L'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali è rilasciata dal Direttore del Cimitero.

32) Estumulazioni

1) Le estumulazioni sono disciplinate dall'art. 86 del DPR 285/90 e consistono nel liberare i tumuli dai feretri alla scadenza del periodo di concessione a tempo determinato.

2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a **20** anni.

33) Estumulazioni prima della scadenza delle concessioni

1) Le estumulazioni "straordinarie" (o precedenti alla scadenza della concessione) possono avvenire a richiesta del familiare più prossimo: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado; laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni o su ordine dell'autorità giudiziaria.

2) Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate ai sensi dell'art. 88 del DPR 285/90, dal Direttore del Cimitero prima della scadenza della concessione su disposizione dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari che intendano traslare il feretro o far eseguire la cremazione.

3) Il trasporto del feretro ad altro cimitero o al crematorio deve essere autorizzato. Al suddetto titolo deve essere allegato un nuovo verbale di chiusura del feretro in caso di sostituzione o avvolgimento della cassa originaria, in contenitore di zinco.

4) Tale adempimento è eseguito dall'incaricato dell'impresa funebre alla presenza dell'incaricato dei servizi cimiteriali.

34) Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni

1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento delle somme previste dalle tariffe approvate periodicamente con Deliberazione di Giunta Comunale.

2) Il mancato pagamento della somma dovuta e la mancata consegna della relativa attestazione all'ufficio competente, verranno considerati quale formale e definitiva rinuncia all'istanza delle prestazioni richieste.

3) Nel caso di operazioni di traslazioni conseguenti a scadenza di concessione di un loculo, o di scadenza del periodo di interro in un fosso provvisorio, le operazioni relative, verranno in ogni caso effettuate, imputando il relativo onere al soggetto richiedente o al familiare più prossimo, nei modi previsti dalla legge.

35) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ed altre attività cimiteriali

1) Ai sensi dell'articolo 7 c. 2- lett. e ed f del D. Lgs n 22/97 e successive modifiche ed integrazioni si definiscono rifiuti cimiteriali tutti i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelle di cui alle l. b e c del sopracitato articolo 7.

2) Tale tipologia di rifiuti è interamente disciplinata dal D. M. n 219/2000 ed è soggetta alla normativa di cui alla L. 179/2002 ed al Regolamento emanato con D. P. D. R. n 254/2003 e dall'art. 184 D. Lgs. N 152/2006

3) Al termine di ciascuna operazione si devono differenziare tutti i rifiuti e sistemare in appositi contenitori i residui lignei i residui di indumenti e quelli metallici.

I restanti rifiuti quali:

a) Materiali lapidei, inerti da edilizie cimiteriali, calcinacci e simili.,

b) Oggetti metallici e non metallici di ornamento.

Dovranno essere raccolti e smaltiti dalla ditta che ha provveduto alla smuratura dei loculi e del manufatto marmoreo e portati a discarica, esibendo il relativo formulario agli addetti alla sorveglianza del cimitero.

36) Vigilanza nei Cimiteri

1) Il servizio di vigilanza presso il cimitero è assicurato dal comune con proprio personale e con la costituzione di un nucleo di Polizia Municipale, con compiti di Polizia mortuaria.

2) Il servizio di vigilanza comprende:

a) L'attività di accoglimento dei feretri;

b) Il ritiro e la conservazione del permesso di seppellimento e al trasporto e l'accertamento di quanto indicato nel verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro comunicando al Comune di competenza ed all' Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.

c) La registrazione dei dati sull'apposito registro o sistema informatico di cui all'art 52 del D. P. R. 285/90;

d) La verifica della collocazione del feretro nella sepoltura assegnata.

3) Spetta inoltre al personale del Cimitero l'effettuazione dei seguenti servizi:

a) Apertura e chiusura del Cimitero;

b) indossare la divisa durante il servizio, in mancanza, portare sul petto il tesserino di riconoscimento.

c) compilazione delle operazioni cimiteriali per l'assolvimento di quanto prescritto dagli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90;

d) trasporto nell'ambito del Cimitero di resti mortali ed urne cinerarie;

e) tumulazione nelle nicchie di cassettoni contenenti resti mortali;

f) verifica sull'esecuzione dei lavori da parte delle ditte private, debitamente autorizzate per interventi tecnico – manutentivi;

g) segnalazioni al Direttore del Cimitero di eventuali inconvenienti, guasti e disservizi da parte delle ditte abilitate ad operare all'interno del Cimitero;

h) sovrintendere alle operazioni di esumazioni, estumulazioni, inumazioni e tumulazioni, anche nelle Arciconfraternite e nelle Congreghe;

i) provvedere alla vigilanza, alla minuta manutenzione e all'uso dei mezzi in dotazione ai servizi cimiteriali (alzaferetri, carrelli, utensili, auto funebri, furgoni, scale, registri e quant'altro in dotazione);

l) vigilanza sulla piena osservanza delle norme del presente regolamento e sul corretto comportamento di quanti frequentano i luoghi del Cimitero;

m) ogni altra mansione o attività che pur non prevista nel presente regolamento è comunque riconducibile all'assolvimento del servizio di custodia e gestione del Cimitero, ivi compresa l'accompagnamento dell'utenza presso le sepolture, ove richiesta.

È fatto assoluto divieto al personale di chiedere, pretendere o accettare compensi per l'attività svolta nel Cimitero.

37) Fiori e piante ornamentali

1) È consentito il collocamento di piantine di fiori attorno al tumulo, avendo cura che non coprano il tumulo stesso e che non invadano le tombe attigue o i corridoi di passaggi.

2) È vietata la messa a dimora di piante o fiori provviste di spine o aculei, che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei visitatori e degli operatori.

Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli e le aree attigue, si provvederà d'ufficio alla loro rimozione senza alcun obbligo di preavviso.

38) Divieti speciali

1) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la natura del luogo, ed in specie:

- a) Tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce, cantare;
 - b) Entrare con motocicli o veicoli non autorizzati;
 - c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - e) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - f) Distribuire volantini pubblicitari;
 - g) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del Direttore del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - h) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) Turbare il libero svolgimento di riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) Portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza autorizzazione.
- 2) Chiunque tenesse all'interno del Cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive nei confronti del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire dal personale di vigilanza e nel caso di resistenza, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

39) Illuminazione votiva

Il servizio di illuminazione votiva può essere gestito direttamente dal Comune oppure affidato a soggetto esterno, nel rispetto della normativa sull'affidamento della gestione dei servizi.

40) Oggetti rinvenuti

1) Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si rinvenissero oggetti preziosi, gli stessi saranno consegnati agli aventi diritto, redigendo processo verbale in duplice esemplare.

2) Qualora si rinvenissero a seguito delle operazioni suindicate, espletate d'ufficio, oggetti preziosi, sarà dato avviso agli aventi diritto; in caso di disinteresse da parte dei famigliari o di famiglia estinta gli stessi oggetti saranno, trascorsi i 12 mesi acquisiti nella disponibilità del Comune ed alienati.

Il ricavato di eventuali alienazioni sarà destinato in apposito fondo per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V

41)Disciplina della cremazione

La materia è disciplinata.

- a)dalla legge 30/03/2001 n. 130;
- b)dalla circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993;
- c)dalla circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998;
- d)dalla L.R. n.20/ 2006

42) Disposizioni generali

1)L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso che informa il Comune di ultima residenza del defunto.

2) L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, deceduto nel Comune di Salerno può essere accordata in presenza alternativamente:

a)di una disposizione testamentaria del defunto, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, resa in data successiva alla disposizione testamentaria;

b)certificazione da parte del relativo rappresentante della iscrizione del de cuius ad un'Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'adesione deve rimanere sino all'ultimo istante di vita dell'associato e prevale su eventuali diverse indicazioni dei familiari.

3) In mancanza dei documenti o di qualsiasi altra documentabile espressione di volontà, da parte del defunto, è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 2000, resa dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e s.s. del Codice Civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, di essere a conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto di voler essere cremato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso e di ultima residenza, del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso questi, immediatamente, inoltra il relativo processo verbale all' Ufficiale di Stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. In caso contrario, l'Ufficiale di Stato civile del Comune di ultima residenza del defunto, è tenuto ad informare l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso, della dichiarazione resa dagli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

4) In presenza di defunto minore di età, di nato morto, o di prodotto abortivo, la volontà deve essere manifestata all'Ufficiale di Stato civile, da parte di entrambi i genitori, o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva, ovvero da parte del tutore in qualità di

rappresentante delle persone interdette, se tale status risulta da sentenza passata in giudicato.

5) L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato, in forma libera, del medico curante o necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato.

6) In caso di morte improvvisa o sospetta o di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il nulla osta della Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7) Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri, occorre fare riferimento ai sensi della legge 218/1995 alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza. In questa ipotesi è necessaria oltre l'ordinaria documentazione una dichiarazione rilasciata dal rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, che ne autorizzi la cremazione.

43) Urna cinerarie e modalità di destinazione

1) Le ceneri risultanti dalla cremazione devono essere custodite in un'urna la cui capienza, ai sensi del D.P.R. del 285 del 1990, art. 80 è fissata nella misura minima di quattro litri, avente altresì le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

2) Le ceneri possono essere:

- a) tumulate;
- b) affidate al coniuge o ad un familiare;
- c) disperse.

44) Tumulazione delle ceneri

- 1) La tumulazione delle ceneri è autorizzata dal Direttore dei servizi cimiteriali, ed è effettuata in un loculo, in una nicchia o in una sepoltura privata.
- 2) È consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo. Le ceneri racchiuse in un'urna possono essere deposte in tumulo ove sia già presente un feretro.

45) Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare

1) L'affidamento dell'urna cineraria è disposta dall'Ufficiale di Stato civile o dal Direttore del Cimitero nel caso in cui l'urna sia collocata nell'ambito cimiteriale.

2) L'affidamento è fatto nei confronti di un affidatario unico, individuato: da un atto di volontà del defunto, risultante da atto scritto, in difetto di quest'ultimo, da una dichiarazione nella quale viene palesata la volontà espressa in vita dal defunto

proveniente dal coniuge superstite o da tutti i parenti di primo grado del defunto che dichiarano inoltre di

acconsentire che sia affidata al richiedente o in mancanza dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 del Codice Civile.

3) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri tumulate precedentemente o provenienti dalla cremazione di resti mortali, da esumazioni o tumulazioni.

4) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel Cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudizio.

5) La consegna dell'urna è effettuata previa sottoscrizione del documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, il documento è redatto in triplice esemplare, di cui uno conservato presso gli impianti di cremazione, uno presso l'ufficio del Comune che ha autorizzato l'affidamento e uno consegnato all'affidatario dell'urna. Quest'ultima copia costituisce documento di accompagnamento ai fini del trasporto dell'urna, che può essere eseguito con autovettura privata. Le generalità del defunto, dell'affidatario, nonché il luogo di conservazione delle ceneri e tutti i suoi successivi eventuali trasferimenti sono annotati in apposito registro, di cui all'art 52 del D.P.R. 285/1990.

6) L'urna sigillata deve essere custodita dall'affidatario con diligenza, a tal fine l'Ufficiale di Stato civile, successivamente all'affidamento, può procedere d'ufficio o su segnalazione di terzi a far effettuare controlli, per verificare il rispetto delle corrette modalità di conservazione dell'urna.

7) Il luogo di conservazione dell'urna deve coincidere con la residenza dell'affidatario, il quale dovrà comunicare all'Ufficiale dello Stato civile lo spostamento dell'urna, in conseguenza del cambio di residenza; in caso di decesso dell'affidatario, l'urna a cura degli eredi, dovrà essere riconsegnata al Cimitero, per essere collocata in una nicchia o altro sito o nel cinerario comune, oppure potrà essere riassegnata ad altro affidatario con un nuovo atto dell'Ufficiale di Stato civile, sempre redatto come previsto dal comma 2.

8) L'urna non può essere consegnata, neppure momentaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

9) Nel caso in cui l'urna cineraria debba uscire dal territorio del Comune, l'autorizzazione del trasporto è sempre rilasciata con destinazione ad un Cimitero che deve comunicare l'avvenuta consegna.

10) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla loro tumulazione nel Cimitero o dispersione nel cinerario comune mediante apposita dichiarazione non motivata che viene iscritta a registro.

11) Il trasporto dell'urna può essere a titolo oneroso, secondo la tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

46) Dispersione delle ceneri

1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso, che ne trasmette copia al Comune di ultima residenza del defunto. Qualora la dispersione debba essere eseguita in altro Comune, l'Ufficiale dello Stato civile trasmette a quest'ultimo copia dell'autorizzazione rilasciata, richiedendo un nulla osta al Comune in cui le ceneri debbano essere disperse.

2) Ai fini della dispersione delle ceneri, è necessario che vi sia stata la volontà manifestata in vita dal de cuius. Tale volontà può essere espressa secondo le seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto;

b) iscrizione del defunto ad Associazione che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

c) dichiarazione di volontà resa davanti a pubblico ufficiale;

d) dichiarazione resa davanti ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di disperdere le proprie ceneri, nonché il luogo della dispersione e della persona incaricata alla stessa. I congiunti che possono rendere questa dichiarazione sono: coniuge, figli, genitori o in assenza di questi del parente più prossimo individuato dagli art. 74 e s.s. del Codice Civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado da tutti gli stessi.

3) E' consentita la dispersione di ceneri già tumulate, in questo caso l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile in cui le ceneri sono deposte.

4) La dispersione è eseguita nel luogo e secondo le modalità stabilite in vita dal defunto, o in mancanza di indicazioni da parte dello stesso, in base alle indicazioni del coniuge o del convivente o dei familiari aventi diritto o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto aderiva in vita.

5) La dispersione può essere eseguita:

a) nel cinerario comune alla presenza del necroforo comunale; con relativa annotazione nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990;

b) In natura, previo nulla osta degli enti e dei soggetti preposti alla cura dell'ambito territoriale.

c) in aree private, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza scopo di lucro.

6) L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune

ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.

7) L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione con almeno dieci giorni di preavviso la modalità di dispersione delle ceneri.

8) Al di fuori dei cinerari comuni è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

9) La dispersione è vietata:

a) nei centri abitati, come dall'art. 3 comma 1 n. 8 del Nuovo Codice della strada;

b) nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici;

c) in tutte le zone di rispetto previste a tutela di punti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano.

10) La dispersione in aree private o in natura è effettuata da persona autorizzata che redige apposito processo verbale di dispersione, che sarà consegnata all'Ufficiale di Stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione nel termine di 30 gg. dal rilascio della stessa. Qualora la dispersione venga effettuata in altro Comune della regione, l'Ufficiale di Stato civile autorizzante acquisisce copia del verbale delle operazioni eseguite.

11) La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita in modo difforme da quello espresso in vita dal defunto o dalle disposizioni di cui al presente articolo configura il reato di cui all'art. 411 del Codice Penale.

12) Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3000 euro.

47) Cinerario comune

Presso il Cimitero è in fase di realizzazione un manufatto destinato alla raccolta ed alla conservazione delle ceneri, provenienti dalla cremazione dei cadaveri e parti di essi, prodotti abortivi come all'art.42 del presente regolamento.

CAPO VI - Concessioni Cimiteriali

48) Natura e limiti della concessione -

1) Tutte le aree cimiteriali appartengono al demanio, ai sensi e per gli effetti dell'art.824 del Codice Civile. La concessione non conferisce diritto di proprietà, non è cedibile, commerciabile o trasferibile a terzi, ma può solo essere retrocessa al Comune. Ogni atto contrario, anche pregresso, è nullo di diritto.

2) Le concessioni del diritto d'uso riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, nicchie-ossario e cellette-cinerarie) -

b) sepolture per famiglie e collettività (Cappelle, tombe di famiglia, fosso-distinto, edicole)

3) Il diritto d'uso sia delle aree dove sono state realizzate le Cappelle o le tombe di famiglia che dei loculi, delle nicchie-ossario, delle cellette-cenerarie (colombari) e di qualsiasi altro manufatto, nonché delle fosse per inumazione, ha natura di "concessione" amministrativa a tempo determinato, è inalienabile e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

4) L'uso è riservato ai concessionari ed è trasmissibile iure sanguinis nell'ambito della famiglia del titolare della concessione, (sibi et familiae suae.) 5) La famiglia è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti fino al VI° del fondatore del sepolcro.

6) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente in materia (art.47 DPR 28/12/2000 n. 445), che dovrà essere allegata alla relativa domanda di autorizzazione per la sepoltura.

7) Il concessionario può usare della concessione nei limiti stabiliti dall'atto concessorio e dalle norme del presente Regolamento.

Alla stipula del contratto il concessionario indicherà i nominativi degli aventi diritto alla sepoltura.

8) Alla morte del concessionario, i suoi discendenti assumono la veste di successori negli oneri derivanti dalla concessione, senza che essi a loro volta vengano ad acquisire la posizione di concessionari, essi indicheranno uno di loro quale referente per l'Amministrazione, con atto scritto, che assumerà la figura di rappresentante della concessione e costituisce un mero referente con funzioni di nuncius, della pluralità delle persone co-interessate alla concessione cimiteriale. Nuncius, a cui il soggetto titolare della demanialità si rivolge ma anche soggetto che agisce in nome e per conto della

pluralità delle persone co-interessate .L'atto di designazione è a pagamento secondo la tariffa stabilita dalla deliberazione di G.C.

49) Sepolture private

1) Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in aree destinate ad inumazione – (fosse) -
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni (loculi) -
- c) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie (Cappelle, tombe di famiglia, fosso-distinto)
- d) nell'uso temporaneo di nicchie-ossario (colombari) per la tumulazione, in appositi cassettini di zinco, dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni -
- e) nell'uso temporaneo di cellette-cinerarie per la conservazione, in apposite urne, delle ceneri derivanti dalla cremazione.

2) Le concessioni possono essere rinnovate, a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella prevista nel presente regolamento, con le tariffe previste al momento del rinnovo.

In ogni loculo possono essere tumulati, oltre la salma, anche i resti mortali in condizioni di completa mineralizzazione o le ceneri di altre salme, fino a capienza completa del sepolcro.

50) Durata delle concessioni

Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90.

La durata delle concessioni cimiteriali viene stabilita in:

- a) 10 (dieci) anni per l'inumazione –
 - b) 50 (cinquanta) anni per la tumulazione (in loculi)
 - c) 30 (trenta) anni per le nicchie-ossario e cinerarie
 - d) 50 (cinquanta) anni per i fossi distinti e le edicole
 - e) 99 (novantanove) anni per le Cappelle e le tombe di famiglia
- e decorre dalla data di stipula del contratto e/o di uso del manufatto (loculo, nicchia/ossaria, celletta-cinerario) o di collaudo della struttura (cappella o tomba di famiglia) risultante dall'atto concessorio.

La concessione viene stipulata ai sensi dell'art. 107 – comma 3 e seguenti - del D.Lgs. n. 267/2000 mediante la sottoscrizione del relativo "atto concessorio" da parte del Funzionario Responsabile dei Servizi Cimiteriali e del titolare della concessione.

La sottoscrizione dell'atto è subordinata all'esibizione del documento contabile comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale e dei diritti di registrazione.

Copia dell'atto di concessione verrà consegnato al titolare della concessione medesima o suo delegato dopo la registrazione.

51) Modalità delle concessioni

1) La concessione di una sepoltura individuale privata (loculo) può avvenire anche in presenza di una salma, previa istanza protocollata ed avvenuto pagamento di quanto stabilito.

3) La concessione di una celletta-ossario o cineraria può avvenire solo in presenza di resti mortali raccolti in cassetto di zinco o di ceneri, raccolte in urna, provenienti dalla cremazione.

4) Tuttavia, in caso di disponibilità di tali manufatti, la Giunta Comunale, con atto di indirizzo, potrà stabilire di procedere alla concessione di cellette-cinerarie ai cittadini nati e/o residenti in Salerno, con età superiore ai 75 anni che abbiano manifestato, nei modi previsti dalla vigente normativa, la volontà di farsi cremare.

5) Le concessioni avvengono previo bando ad evidenza pubblica emanato dal Comune .

52) Tumulazioni provvisorie - Consenso –

Il titolare di concessione, salvo espressa disposizione contraria di uno degli aventi diritto, può consentire che nel loculo in concessione, in via provvisoria e per una durata non inferiore a 25 anni, sia sepolta la salma o i resti mortali di persona appartenente alla stessa famiglia o persona estranea alla famiglia, che hanno acquisito nei confronti della stessa particolari benemerienze.

L'atto di assenso, reso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere sottoscritto dal titolare della concessione, anche in nome e per conto degli altri aventi diritto.

Sul loculo destinato alla sepoltura provvisoria deve essere apposto il nome del defunto accolto.

L'assenso alla tumulazione provvisoria non trasferisce alcun diritto di successione a favore della famiglia cui appartiene la salma ammessa alla tumulazione provvisoria.

53) Manutenzione delle sepolture

La manutenzione ordinaria delle sepolture spetta ai concessionari.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario, nonché l'esecuzione di opere o di interventi di restauro che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto valutata dall'Ufficio Tecnico Comunale come indispensabile ed opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene pubblica.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale notifica al concessionario la comunicazione dei lavori da eseguirsi, assegnando allo stesso un termine non inferiore a gg. 30 (trenta). Decorso tale termine i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio, in danno del concessionario.

54) Estinzione della famiglia

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 25 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione. Il manufatto oggetto della concessione revocata, una volta liberato dalla salma o dai resti mortali ed eseguiti gli eventuali interventi manutentivi di messa in pristino, ritorna nella piena disponibilità del Comune e sarà oggetto di nuova concessione cimiteriale.

55) Rinuncia alla concessione cimiteriale

Il titolare di una concessione e gli aventi diritto hanno la facoltà di rinunciare alla concessione, prima della scadenza del termine previsto, mediante presentazione di apposita richiesta dalla Direzione cimiteriale, a condizione che la salma, i resti mortali o le ceneri già presenti nella sepoltura abbiano avuto altra sistemazione, con spesa a carico del richiedente o quando la sepoltura non è stata occupata da salma appartenente alla stessa famiglia del concessionario.

La rinuncia comporta il rimborso da parte del Comune del corrispettivo versato, purchè debitamente documentato mediante l'esibizione dell'atto di concessione rilasciato dal Comune stesso e/o del bollettino di versamento dei diritti concessori a suo tempo versati. Tale importo sarà decurtato del 5% per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di utilizzo della sepoltura. Da tale importo verranno detratte le spese di ripristino della lapide.

56) Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92 – 2° comma – del DPR n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare, in ogni momento, in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, per motivi di salute ed igiene pubblica, per motivi di funzionalità, per ampliamento del cimitero.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previa adozione di delibera di indirizzo della Giunta Comunale e previo accertamento dei relativi presupposti.

Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo del Cimitero per la durata di gg. 30 (trenta).

Nel provvedimento di revoca va indicato il giorno di effettuazione delle operazioni cimiteriali che saranno eseguite anche in assenza dell'eventuale concessionario.

Per le concessioni cimiteriali rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPR 285/90, eccedenti i 99 anni, è contemplata la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, presupposti che devono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca.

57) Decadenza

La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non risulta occupata da salma, resti mortali o ceneri;
- b) quando venga accertato che la concessione sia stata o sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando sia stato violato il divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria della sepoltura;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, per decesso o per irreperibilità degli aventi diritto, anche se provvista di lampada votiva fatta collocare da conoscenti o amici del defunto;
- f) quando l'Ufficio accerti l'irregolarità della concessione per erronea intestazione e/o per manifesta carenza o insufficienza dei presupposti necessari per il rilascio.

Lo "stato di abbandono" viene dichiarato dal Tecnico Comunale che accerta la mancanza di manutenzione del manufatto, o il suo stato di abbandono, o la mancanza di qualsiasi dato identificativo del defunto o per qualsiasi altra circostanza da cui possa desumersi il disinteresse degli eventuali concessionari sul sepolcro medesimo, o quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione stessa.

L'eventuale presenza della lampada votiva e la dimostrazione del pagamento del canone annuale alla Ditta concessionaria del Servizio luce votiva, non costituisce titolo per la richiesta di concessione, anche in sanatoria, del manufatto.

Il provvedimento di decadenza della concessione è adottato dal Dirigente, previa notifica al concessionario o agli eventuali aventi diritto, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo del Comune ed a quello del Cimitero per 60 giorni consecutivi.

58) Provvedimenti conseguenti alla decadenza

A seguito della pronuncia di decadenza della concessione di cui al precedente Art. 57 il loculo, la celletta ossario o cineraria, l'area o quant'altro concesso tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi,

diritti, indennizzi, ecc., anche per opere e/o interventi eventualmente effettuati per le quali vale il principio previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Il provvedimento di decadenza e la comunicazione di effettuazione delle operazioni cimiteriali (estumulazione, esumazione, riduzione dei resti mortali, ecc.) sarà notificato al concessionario, ove conosciuto, o in caso di irreperibilità con le modalità previste dall'art. 137 e ss. del Codice di Procedura Civile.

I resti mortali derivanti dalla predette operazioni saranno trasferiti nell'ossario comune in mancanza di indicazioni diverse fornite dai congiunti e/o parenti.

I materiali, le opere, gli ornamenti e le attrezzature funebri passano nella disponibilità del Comune e potranno essere utilizzati in opere di miglioramento del cimitero.

Successivamente verrà disposta l'esecuzione degli eventuali lavori di restauro o di manutenzione ordinaria per rendere utilizzabile la sepoltura, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

59) Estinzione della concessione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o a seguito di soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 285/90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti mortali o delle ceneri, vi provvederà il Comune collocando i medesimi in campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario, previo avvertimento sull'esecuzione delle operazioni mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio e all'albo collocato presso il cimitero.

60) Sepulture pregresse –regolazione

1) Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2) Per le eventuali concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del RD 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

61) Scadenzario delle concessioni

A decorrere dal 1° gennaio 2014 viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepulture.

La scadenza ordinaria delle concessioni è pubblicata, ogni anno, nel mese di novembre all'albo del Cimitero.

A tale avviso seguirà la notifica dell'Ordinanza sindacale nella quale verranno indicati il giorno e l'orario di effettuazione delle operazioni cimiteriali.

Qualora il concessionario di una sepoltura o suoi aventi causa non fossero reperibili, si procederà con l'annotazione di "irreperibilità" sullo scadenzario e si darà corso alla pratica di "decadenza della concessione", ai sensi dell'art. 57 – lett. e) del presente Regolamento.

CAPO VII- IMPRESE ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Art. 62 Modalità di realizzazione delle opere di sepoltura

1) La realizzazione delle opere edilizie di sepoltura, oltre che in conformità alle specifiche disposizioni del presente Regolamento, dovrà avvenire:

- a) attraverso Comunicazione di Inizio Lavori indirizzata allo Sportello Unico per l'Edilizia, corredata della autorizzazione amministrativa rilasciata dai Servizi Cimiteriali, per quanto concerne i fossi distinti e provvisori;
- b) attraverso rilascio di Permesso di Costruire non oneroso da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia per quanto concerne le cappelle in elevazione e le tombe di famiglia; seguendo pertanto le rispettive procedure amministrative inerenti le C.I.L. e i P.d.C.

Ove tali opere ricadano in aree soggette a vincolo paesaggistico, andrà preventivamente acquisita la specifica Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Si precisa che i singoli progetti di costruzione di sepolture private oltre a rispettare le normative di edilizia generale, devono rispettare le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal DPR 285/90 s.m.i., nuove norme tecniche delle costruzioni D.M. 8/1/2008 e dalla L.R. 9/1983 s.m.i.

2) Le ditte che intendono eseguire lavori all'interno del cimitero, per conto dei cittadini o dei concessionari sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. I lavori potranno essere svolti durante gli orari di apertura del cimitero nei giorni feriali. Il Direttore del Cimitero con apposita determinazione può limitare ulteriormente l'accesso al cimitero nei giorni di particolare afflusso di utenti.

3) Ciascuna impresa dovrà autocertificare con adeguata attestazione relativamente al personale impiegato e al pagamento dei premi assicurativi INAIL. Entro fine febbraio di ogni anno l'autocertificazione deve essere rinnovata. L'impresa è tenuta a stipulare un contratto assicurativo RC in corso di validità ed a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

4) Il personale delle imprese autorizzate a lavorare nel cimitero dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Direzione del cimitero.

- 5) L'effettuazione di qualsiasi intervento in ogni caso è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale;
- 6) Il rilascio del permesso d'ingresso con automezzi è subordinato all'esibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dal cimitero.
- 7) Le imprese sono tenute a comunicare ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

Art. 63 Disciplina delle attività delle imprese all'interno dei cimiteri

- 1) Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Detta autorizzazione deve essere tenuta sul posto di lavoro ed esibita a richiesta del personale di sorveglianza.
- 3) E' vietato occupare ulteriori spazi senza essere autorizzati e senza il pagamento e fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, è sospesa l'introduzione dei materiali all'interno dei cimiteri e l'esecuzione dei lavori nei giorni festivi, nonché in occasione della commemorazione dei Defunti o quando lo disponga il Direttore del Cimitero.
4. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi in dotazione al cimitero
5. E' fatto divieto alle imprese autorizzate di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.
6. Le imprese che all'interno dei cimiteri causino danni a beni di proprietà dell'Amministrazione o di privati, devono darne immediata segnalazione alla Direzione.
- 7) I materiali di scavo e di rifiuti dovranno essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, esibendo successivamente il formulario.
- 8) Il Direttore del Cimitero, in caso di inosservanza delle suindicate disposizioni, potrà interdire alla ditta l'attività lavorativa all'interno del cimitero per un periodo dai 3 ai 30 giorni lavorativi.

Art. 64 Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo

1. Le imprese del settore lapideo prima di procedere all'installazione di manufatti marmorei o realizzazione di lapidi devono presentare alla direzione cimiteriale un progetto del lavoro, indicando posizione della sepoltura, tipologia del materiale da usare, dimensioni, ecc. per ottenerne l'autorizzazione;

2. I titolari ed il personale delle ditte non possono trattenersi negli uffici cimiteriali dove vengono rilasciati gli atti per le operazioni da effettuarsi, se non per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche: presentazione dei progetti, richiesta informazioni sulla posizione delle sepolture, ecc.

3. E' fatto altresì divieto ai titolari ed al personale delle ditte di:

a) trattenersi senza motivo dentro o in prossimità della sala mortuaria ed autoptica o pretendere di scegliere gli spazi disponibili per le sepolture, al fine di carpire la benevolenza dei dolenti.

b) prendere contatti con i dolenti proponendosi per la realizzazione di tombe ed epigrafi;

c) trattenersi nel campo di inumazione in uso oltre il tempo strettamente necessario al lavoro di montaggio delle tombe loro affidato;

d) trattenersi nei blocchi dei loculi oltre il tempo strettamente necessario al prelievo dei marmi sui quali devono inserire l'epigrafe e all'installazione degli stessi.

e) entrare nel cimitero con i mezzi per recarsi negli uffici e nei locali della direzione;

f) avvalersi del personale cimiteriale per la consegna di biglietti da visita o di altro materiale pubblicitario o per far comunque consigliare ai visitatori il nominativo della ditta;

65) Cautele

Chiunque fa domanda per ottenere un servizio cimiteriale (inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione, trasporto, ecc.) o per effettuare lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione presso il cimitero comunale, si intende che agisce in nome e per conto proprio e col preventivo consenso di tutti gli interessati o aventi diritto.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale di fatto resterà estranea all'azione che eventualmente ne consegue e, per le vertenze insorte, si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a quando non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una Sentenza definitiva o un provvedimento della competente superiore Autorità.

66) Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso principale:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.
- f) copia dell'anagrafe cimiteriale con eventuali annotazioni e variazioni.
- g) Le tariffe relative ai servizi cimiteriali

67) Adozione, affiliazione e convivenza

1. In tutti i casi previsti dal presente Regolamento i rapporti derivanti dall'adozione o dall'affiliazione sono equiparati a quelli della filiazione.

2. Analogamente, in singoli casi, con decisione del Sindaco, potranno essere presi in considerazione rapporti di convivenza, purché debitamente provati a norma delle disposizioni anagrafiche

68) Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni in materia previste dalla normativa vigente e alle leggi e disposizioni richiamate dallo stesso Regolamento.

Per eventuali modifiche disposte con atti di legislazione, aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà agli opportuni adeguamenti normativi.

69) Ordinanze del Sindaco

1)E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dal D.Lgs 267/2000, in materia d'igiene e Sanità.

Art. 70 Sanzioni

1) La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge regionale 12/2001 modificata dalla L.R. 7/2013, spettano al Comune, che si avvale per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

2)Se il fatto non è previsto come reato è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 15.000 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:

a) viola le disposizioni previste dall'art. 7, c°3 bis e 3 ter e dall'art.8 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;

c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;

d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri

anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;

e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;

f) non osserva o viola le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria e delle norme in materia.

3) Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7, l'atto di sospensione e di revoca. Il responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.

4) La sospensione temporanea prevista nel comma 2, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.

5) E' interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:

a) non osserva le prescrizioni previste nell'Art. 1 commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b), c) dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'Art. 7, comma 3 ter;

b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;

c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'articolo 1 bis dell'allegato A;

d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza dei luoghi di lavoro.

6) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al regolamento nazionale di Polizia Mortuaria 285/90, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U delle Leggi Sanitarie, RD 27 luglio 1934 e ss.mm.ii

71) Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio, del Comune di Salerno.

Il presente Regolamento è formulato in osservanza ed applicazione delle disposizioni di cui al:

DPR 396/2000

R.D. 1265/34

DPR 254/03

DPR 285/90

DPR 185/1964

L.R. 7/2013

D.lgs. 114/98

R.D. 773/1931

TULPS art. 27 e 115

L.R. 12/2001

Delibera G.R. n. 963/15 Maggio 2009

L. 328/2000

D.lgs. 130/2000

R.D. 1379/1937

R.D. 1055/1938

DPCM 25/05/2000

Artt. 74, 75, 76, 77 C.C. ed art. 934

D.lgs. 22/97

D.M. 219/2000

D.lgs 152/2006

L. 130/2001

Circolare M.S. n. 24 del 24/06/93

Circolare M.S. n. 10 del 31/07/98

L.R. n. 20/2006

DPR n. 445/2000

Nuovo codice della strada

L. 241/90

T.U. Leggi Sanitarie

R.D. 27 Luglio 1934

D.lgs. 267/2000

L. 689/1981

Del che è verbale,

IL PRESIDENTE

f.to **avv. Antonio D'ALESSIO**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **dott.ssa Ornella MENNA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **13.01.2015** e durerà per 15 giorni consecutivi fino al **28.01.2015**.

lì **13.01.2015**

f.to **p. IL SEGRETARIO GENERALE**
Il Funzionario delegato
- Giuseppe CANDITO -